

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
PAOLO ROSSI: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815).	1055
PRESIDENTE	1055, 1056, 1058, 1059 1060, 1063.
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1058, 1059, 1060	1061, 1062
BUZZI	1059, 1061
CODIGNOLA	1056, 1058, 1059, 1060
LEVI ARIAN GIORGINA	1056, 1061
LOPERFIDO	1060, 1061
MAGRÌ	1060, 1061
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i> 1055, 1059, 1062	1063
SERONI	1063
VALITUTTI	1058, 1059, 1060
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria (<i>Approvato dal Senato</i>) (3109)	1063
PRESIDENTE	1063, 1065, 1066 1069 1070, 1074
BERLINGUER LUIGI	1067, 1068, 1069, 1070
CODIGNOLA	1070
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	1063, 1068
VALITUTTI	1065, 1066

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Paolo Rossi: Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare (2815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del deputato Paolo Rossi, « Norme integrative degli articoli 171 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, in materia di istruzione elementare », n. 2815.

Il relatore, onorevole Giuseppe Reale, ha facoltà di svolgere la relazione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Ho già svolto, in merito al provvedimento di cui trattasi, adeguata relazione in sede referente. Vorrei aggiungere, peraltro, alcune considerazioni.

Qualora si approvasse la proposta di legge, verrebbero risolti casi che proprio in questi giorni presentano una notevole urgenza di definizione. Mi riferisco al grande numero

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

di alunni che stanno sostenendo esami, forse sotto condizione. Mi pare, dunque, fuori discussione, da questo punto di vista, la opportunità di un esame rapido del provvedimento.

Quanto al merito mi pare che si debbano rilevare due temi distinti. Esiste, cioè, tra i due articoli del provvedimento stesso, un certo distacco: il primo si riferisce ai ragazzi della scuola elementare, offrendo ad essi la possibilità di essere iscritti alla prima classe prima del compimento del sesto anno di età; l'articolo 2 concerne invece la possibilità di sostenere esami di licenza media, a distanza di uno, due, tre anni dal conseguimento della licenza elementare. Due aspetti, dunque, sostanzialmente distinti e legati solo da un rapporto cronologico.

Alle motivazioni addotte in sede referente, ho sentito il dovere di aggiungere, sottolineandola, la particolare urgenza di definire la situazione che la proposta di legge intende disciplinare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ARIAN GIORGINA. Mi spiace di non aver potuto assistere alla discussione, svoltasi in sede referente, in merito al provvedimento al nostro esame. È probabile, quindi, che ripeterò quanto già detto da colleghi del mio gruppo. Non è possibile, per noi, accettare una proposta come quella in esame, e ciò per motivi soprattutto didattici. Ammettere alla seconda classe fanciulli che abbiano compiuto entro il 30 giugno i sei anni sembra contrario a tutte le indicazioni della pedagogia moderna.

Ho insegnato per trenta anni; anche attraverso la mia personale esperienza, mi pare di poter dire che i ragazzi, cui i genitori avevano fatto saltare la prima o la quinta classe delle elementari, si sono poi, ad un certo punto dei loro studi, salvo rarissime eccezioni, trovati in difficoltà.

Credo, dunque, sia opportuno lasciare ferme le disposizioni oggi in vigore, secondo le quali possono sostenere l'esame di cui trattasi i ragazzi che abbiano compiuto i sei anni entro il 31 dicembre.

Per un bambino di cinque anni, sei mesi sono fondamentali; possono essere importantissimi per lo sviluppo della sua intelligenza e della sua personalità.

Non capisco neppure i motivi per cui si è voluta presentare una proposta di legge di questo genere. Lo dico chiaramente: forse l'unica spiegazione è da cercarsi nel fatto — scusate se io insisto sempre su questo

punto — che così si aumenta il numero degli iscritti, almeno per quanto riguarda la prima classe, alle scuole private, che saranno quelle che prepareranno i bambini in tenerissima età a sostenere gli esami di idoneità alla seconda classe elementare.

Passando dal primo articolo al secondo, noi veniamo a far recuperare, con tale norma, agli interessati, un altro anno, così che si avranno ragazzi che si presenteranno agli esami di licenza media, invece che a 14 anni, a 13 o 12. Ritengo che anche questo sia didatticamente errato.

Piuttosto, sopprimiamo un anno nelle scuole elementari. Torniamo, cioè, al vecchio sistema, che non era male, delle quattro classi. Nella prospettiva di una maggiore diffusione della scuola materna, che forse sarà obbligatoria da noi, come già in altri paesi, per i bambini dai cinque ai sei anni, pensiamo piuttosto ad impartire alcune nozioni che preparino i fanciulli agli studi successivi, riducendo, nel contempo, a 4 gli anni delle scuole elementari.

Secondare le ambizioni di certi genitori (dal momento che in argomento non entrano certo in campo le scelte dei bambini), che spingono avanti intempestivamente i loro figli, col risultato di farne degli spostati, dei disgraziati, degli immaturi che crolleranno ben presto, sembra a noi inaccettabile.

CODIGNOLA. Onorevoli colleghi, mi pare che la proposta di legge dell'onorevole Rossi presenti, se non vuole essere semplicemente una leggina di comodo, dei problemi molto seri e gravi nei confronti dell'ordinamento generale della nostra istruzione di base. Già la onorevole Levi Arian ha espresso alcune riserve che credo possano essere ulteriormente illustrate.

Innanzitutto, esiste il problema della durata che il Parlamento ha deliberato di assicurare alla istruzione dell'obbligo. L'aver fissato un periodo di 8 anni di scuola, non è solo una norma costituzionale e legislativa, ma è anche la conseguenza di una scelta pedagogica e sociale. L'aver scelto un periodo di 8 anni non vuol dire che questo termine potrà essere ridotto in base a condizioni sociali o di sviluppo intellettuale di carattere eccezionale.

Come ripeto, ha avuto luogo una scelta di carattere sociale, cioè il riconoscimento della opportunità che esista una comunità scolastica, valida per tutti i cittadini, della durata di 8 anni. In questa scelta è implicito che il legislatore ritiene essenziale la convivenza tra

fanciulli di diversi ceti sociali e di diversi gradi di sviluppo intellettuale, nella stessa scuola, per 8 anni.

Colpendo questo principio generale, noi di fatto verremmo ad introdurre anzitutto un criterio di discriminazione sociale, ed in secondo luogo — cosa ancora più grave — un criterio di discriminazione intellettuale. Questo perché si fisserebbe il principio che i superdotati non sono elementi che danno un apporto valido ed un aiuto ai compagni di classe, ma sono soggetti che invece devono essere estirpati dalla comunità scolastica al fine di assicurare loro un *iter* di istruzione del tutto privilegiato.

È questa la soluzione peggiore — anche dal punto di vista psicologico — che si possa adottare nei confronti dei superdotati, il cui problema effettivamente esiste e deve essere risolto nell'ambito dell'organizzazione scolastica, ma non certo nel senso di isolarli dagli altri allievi. E la stessa cosa può essere detta per i sottodotati. È infatti auspicabile un continuo scambio di esperienze proprio tra ragazzi che abbiano, diciamo per ragioni intellettuali, ma in realtà per le diverse origini sociali, differenti capacità di apprendimento.

Quando abbiamo fissato, nella Scuola Media, il principio delle classi non solo differenziali, ma di recupero, che dovrebbero servire a mantenere uguale il livello medio di apprendimento per tutti, noi abbiamo già risposto a questo quesito. È vero che molti ragazzi non hanno bisogno delle classi di aggiornamento perché sono in possesso di una preparazione, di un *background* culturale tale da rendere per loro inutile questo tipo di assistenza: ma lo Stato si è preoccupato di andare incontro a coloro che il retroterra culturale non hanno.

La proposta di legge oggi al nostro esame è perfettamente in antitesi al nostro modo di vedere, e perciò mi sembra preoccupante. Certo si potrebbe anche pensare ad anticipare di un anno l'inizio della scuola elementare in Italia, seguendo l'esempio dell'Inghilterra, dove esiste una scuola materna per i bambini di 3-4 anni, i quali poi a 5 anni iniziano la scuola elementare. Io non nego che si possa discutere su questo argomento. Esso però è di carattere generalissimo, e come tale andrebbe affrontato nella sede adatta ed al momento adatto; perciò su di esso ora non ritengo sia il caso di pronunciare nemmeno una parola.

Vi è poi un secondo elemento che non riguarda la durata dell'*iter*, ma piuttosto la sua conclusione. Noi sappiamo che attualmente

esiste un vuoto tra il termine di 14 anni previsto dalla legge, soltanto eccezionalmente rinviabile a 15, e l'inizio dell'età lavorativa, che tutti auspicano possa essere stabilito ai 16 anni. Vi è infatti qualche fondamento nel proposito di molti di elevare di un biennio il periodo della scuola dell'obbligo in modo da farlo terminare al sedicesimo anno, livello più giusto per l'inizio dell'attività lavorativa.

Noi rischiamo quindi, anziché di ovviare, in qualche modo a questo inconveniente, di aggravarlo, immettendo, per così dire, sul mercato del lavoro, dei ragazzi di 13 anni invece che di 14. E così facendo, apriamo ai ragazzi due strade: o li lasciamo per due anni fuori di ogni attività lavorativa, o permettiamo loro di avvalersi di un privilegio determinato da particolari condizioni sociali o di cultura, per cui i più fortunati potranno entrare a far parte della scuola secondaria superiore a 14 anni, invece che a 15. Anche sotto questo punto di vista, quindi, la cosa non mi sembra accettabile.

La naturale conseguenza dell'approvazione di questa proposta di legge, sarebbe poi una situazione di vantaggio per i bambini provenienti dalla scuola privata o meglio paterna, i quali non hanno bisogno di frequentare alcuna scuola. Non vedo per quale motivo si debba assicurare a questi bambini una posizione di privilegio rispetto a quelli che frequentano la scuola pubblica, e mi sembra veramente eccessivo che vengano premiate dalla legge quelle famiglie che non intendono mandare alla scuola (sia essa pubblica o privata, parlo di scuola come organismo sociale) i propri ragazzi, dimostrando una notevole insensibilità sociale, dal momento che sono rimaste radicate ad un concetto pedagogico e sociale in vigore alcuni secoli fa, quando era in auge l'istitutore casalingo.

Quindi, mentre lo Stato fa degli sforzi enormi per garantire a tutti una giusta ed adeguata istruzione attraverso un'efficiente organizzazione scolastica, noi rischiamo di creare delle posizioni di evidente discriminazione sociale, in favore delle famiglie più ricche e meno sensibili all'aspetto sociale della scuola.

Concludendo, non posso prendere in favorevole considerazione questa proposta di legge. In altra sede avevo già espresso le mie perplessità e la mia contrarietà e mi dispiace di non aver potuto esser presente alla seduta in sede referente, perché mi sarei opposto alla richiesta di passaggio del provvedimento alla sede legislativa.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

Prego quindi i colleghi di considerare che non si tratta affatto di un provvedimento di natura secondaria, ma di un provvedimento molto importante che mette in discussione tutto: la scuola media, la scuola elementare, e la stessa funzione della scuola come grande servizio sociale — come noi tutti qui la riteniamo — che non può essere e non deve essere danneggiato dal privilegio di poche famiglie, insensibili appunto a questa grande e specifica funzione della scuola.

VALITUTTI. Pur non condividendo in pieno le conclusioni alle quali è giunto l'onorevole Codignola, devo tuttavia riconoscere che ci troviamo di fronte ad una proposta di legge i cui articoli coinvolgono problemi di carattere generale, incidendo su di essi fortemente.

In primo luogo con l'articolo 1 si viene ad anticipare l'inizio dell'iter dell'istruzione obbligatoria. Io sono favorevole a questa anticipazione, e ne ho già sostenuto la necessità anche qui alla Camera, perché ritengo che dovremmo fare quanto hanno già fatto gli inglesi, anticipare cioè l'inizio dell'istruzione obbligatoria ai 5 anni d'età. Questo perché oggi i bambini crescono molto più rapidamente di cento anni fa. Mantenere l'inizio dell'obbligo scolastico al sesto anno, è anacronistico. Peraltro, se dobbiamo adottare una decisione del genere, dobbiamo farlo non surrettiziamente, ma manifestamente e con tutte le conseguenze che essa implica nel contesto generale del riordinamento della pubblica istruzione in Italia.

Per questa prima norma, dunque, sembra a me che si dovrebbe approfondire la discussione.

PRESIDENTE. Siamo qui per farlo.

VALITUTTI. Per quanto concerne, invece, l'articolo 2, vorrei permettermi di osservare all'amico Codignola che il problema dei superdotati indubbiamente esiste, così come esiste quello dei sottodotati. Non possiamo negarlo. D'altronde, per questi ultimi, noi interveniamo già, non mantenendoli, al di là di certi limiti, nelle classi normali, ma inviandoli nelle classi differenziate.

Il problema dei superdotati dunque esiste, ed esiste — come certamente risulterà all'onorevole Codignola — in tutti i Paesi, così che tutti gli ordinamenti scolastici se lo pongono; sono convinto che prima o poi non potremo sfuggirvi neppure noi.

Peraltro, la soluzione al riguardo suggerita dall'articolo 2 della proposta di legge mi

sembra del tutto incongrua e del tutto sproporzionata alla gravità del problema stesso.

Il provvedimento al nostro esame ci prospetta, dunque, due problemi di estrema gravità. Mi sembra opportuno cercare di approfondire al massimo le situazioni implicate da quei problemi, compiendo tutte le indagini necessarie. Riterrei, quindi, indispensabile a questo scopo sospendere l'esame della legge. Ne faccio formale richiesta.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non vede sfavorevolmente la proposta di legge, alla quale intenderebbe peraltro portare alcuni correttivi. Si è invocata, nel corso della discussione, la pedagogia moderna. Proprio questa mi sembra, onorevole Levi, solleciti quella che lei chiama anticipazione: i fanciulli sanno oggi leggere e scrivere a quattro anni; è la vita moderna, i mezzi moderni loro offerti che portano ad un tale risultato.

Peraltro, non è il caso di discutere, in questa sede, circa l'anticipazione cui si è accennato, che porterebbe ad una nuova strutturazione degli ordinamenti scolastici.

Penso, d'altronde, che le preoccupazioni qui espresse dai colleghi, possano essere superate dai correttivi cui ho accennato.

Si è detto, ad esempio, che del provvedimento potrebbero beneficiare solo alcuni bambini; si è detto altresì che lo stesso potrebbe portare ad ingrossare le file della scuola non statale. Ebbene, perché non dare allora (del resto il relativo articolo del T. U. non è molto chiaro in proposito) la possibilità, alla scuola statale, di accogliere i bambini che desiderassero anticipare, come uditori, l'inizio degli studi elementari, così come fanno le scuole private?

L'articolo 171 del T. U. così recita: « La istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria. Nessuno può essere iscritto alla prima classe elementare, in qualità di allievo regolare, se non ha raggiunto l'età di sei anni ».

Il Governo suggerirebbe, allora, all'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame, il seguente emendamento aggiuntivo da esaminare più avanti: « Essi possono essere ammessi alla frequenza della prima classe elementare, in qualità di uditori, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente ».

CODIGNOLA. Tale norma mancherebbe il bambino nella qualità di uditore in tutte le classi successive.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, unicamente nella prima classe.

Oggi sono migliaia i bambini che si trovano in certe condizioni; sono migliaia i genitori, di tutte le condizioni sociali, onorevole Codignola, e forse soprattutto di quelle meno abbienti, che vengono a chiedere l'iscrizione anticipata alla scuola elementare.

CODIGNOLA. Certo, per mandarli al lavoro un anno prima...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Altro correttivo che il Governo suggerirebbe, è quello relativo all'ultimo comma del secondo articolo, nel senso di sostituire all'espressione « nel corso dell'anno solare », l'espressione « entro il 30 giugno », così come detto nell'articolo 1.

Mi pare che in questo modo potrebbero venir superate molte delle obiezioni fatte.

L'onorevole Codignola afferma che in tale maniera si premia quel padre che non intende mandare il proprio figlio a scuola. A parte che, ritengo che ai genitori non possa essere tolta alcuna libertà, neppure quella di tenersi i figli in casa, non mi pare che abbia ragion d'essere una simile preoccupazione, dal momento che non esiste certo una tendenza in questo senso.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Mi permetterei, ai fini della richiesta, di sospensione avanzata dall'onorevole Valitutti, di far rilevare come occorrerebbe distinguere tra i due articoli della proposta di legge. Il discorso relativo all'approfondimento non mi pare, cioè, possa valere anche per l'articolo 2, relativo alle modifiche da apportare all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Se devono passare uno, due o tre anni per l'esame di idoneità, a me pare che almeno in questa parte il discorso potrebbe essere accettato.

Il fatto è che la proposta Rossi parte da una situazione di fatto, per giustificare sul piano giuridico ciò che, bene o male, è già largamente in atto. Infatti nella relazione introduttiva del provvedimento si sottolinea la necessità di confortare con un testo legislativo una prassi che ancora si segue proprio a causa della non chiara interpretazione, o almeno della non imperativa indicazione, del famoso articolo 171, a cui l'onorevole Sottosegretario ha fatto riferimento.

Io temo che, per essere troppo amanti della giustizia, si possa far torto a coloro i quali,

avendo conseguito la licenza elementare, non sono in condizione di sostenere gli esami, non essendo in possesso del requisito dell'età che l'articolo 5 del testo unico pone come condizione fondamentale. Un eccesso di amore per la giustizia potrebbe in questo caso arrecare danno a dei ragazzi che attualmente stanno sostenendo degli esami, e che attendono da noi una conferma.

Si badi: non approvando la proposta di legge noi non vieteremo ai ragazzi di sostenere questi esami, perché attualmente il fatto già avviene, la prassi esiste. Perciò bisognerà o modificare l'articolo 171 restringendone la portata e sostituendo alle parole « ha raggiunto » le parole « non ha compiuto » (il che sarebbe in contrasto coi nostri intenti perché non siamo qui per porre delle limitazioni ma per studiare il problema in termini di maggiore apertura sociale e di maggiore e migliore apprendimento da parte dei ragazzi), o altrimenti permettere che l'ingiustizia continui a sussistere, dal momento che vi sono dei ragazzi che devono attendere un anno per ripetere l'esame, non a uno o a due anni ma a due o a tre anni dal conseguimento della licenza elementare.

Concludendo, almeno per la seconda parte dell'articolo 2 che modifica l'articolo 5 della legge citata, una richiesta formale di sospensione mi pare inopportuna, mentre essa potrebbe essere accettabile per l'articolo 1 che è tale da stabilire un precedente per ciò che la Commissione vorrà fare.

PRESIDENTE. Non è possibile sospendere l'esame di un solo articolo di un provvedimento, onorevole Reale. O si sospende l'esame dell'intero provvedimento, oppure lo si esamina nel suo complesso. Comunque, la proposta del Relatore è di non accogliere l'articolo 1, e di soffermarsi invece sull'articolo 2.

VALITUTTI. Mantenendo la proposta, non posso che mantenerla globalmente.

BUZZI. Mi dichiaro contrario alla proposta avanzata dall'onorevole Reale in quanto, o si accetta la richiesta dell'onorevole Valitutti, o si esamina il provvedimento nel suo complesso; non è possibile seguire una via di mezzo.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Valitutti di sospendere l'esame del provvedimento, sono contrario; perché mi pare che le dichiarazioni del Governo, gli emendamenti presentati (i quali stabiliscono una maggior coerenza tra l'articolo 1 e l'articolo 2), e la finalità stessa del provvedimento che

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

è di natura estremamente pratica, ci consentano di esaminare la proposta di legge, e di arrivare anche all'espressione di un voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di sospensione dell'esame del provvedimento, avanzata dall'onorevole Valitutti.

(Non è approvata).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

All'articolo 171 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammessi all'esame di idoneità per la iscrizione alla seconda classe i fanciulli che compiono entro il 30 giugno i sei anni di età ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Essi possono essere ammessi alla frequenza della prima classe elementare, in qualità di uditori, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente ».

LOPERFIDO. Mi sembra che gli uditori siano già oggi ammessi, con la differenza che, una volta concessa la possibilità di frequentare la prima classe in qualità di uditori, sussiste un obbligo da quel momento fino alla presentazione per il passaggio alla seconda classe.

Con questo articolo noi diamo via libera alla possibilità di tenere in casa i ragazzi fino all'età prevista, quando potranno presentarsi all'esame di idoneità per essere ammessi alla seconda classe.

CODIGNOLA. Vorrei sapere dall'onorevole Badaloni se condiziona l'ammissione all'esame di idoneità al fatto di aver frequentato la prima classe come uditori, oppure se siamo nel campo del puramente facoltativo.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Io penso sia giusto lasciare ai genitori la libertà di ritirare dalla scuola il proprio bambino, qualora si accorgano che il bambino, per esempio, si affatica troppo.

D'altra parte non credo che sia possibile stabilire l'obbligo della frequenza, perché anche in questo caso si toccherebbe un principio di carattere generale, ed il risultato sarebbe che nessuno potrebbe essere d'ora in

avanti ammesso a sostenere un esame da privatista.

VALITUTTI. Mi permetto di farle osservare, onorevole Badaloni, che l'emendamento da lei proposto non modifica la sostanza del secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge di cui trattasi: dal momento che, come ha giustamente rilevato il collega Loperfido, con tale secondo comma si stabilisce unicamente il principio che i fanciulli che compiono i sei anni entro la data detta, hanno la facoltà di chiedere l'ammissione agli esami di idoneità per il passaggio alla seconda classe. L'emendamento aggiuntivo concerne un altro principio che nulla ha a che vedere con quello di cui al progetto dell'onorevole Paolo Rossi. L'emendamento stesso, cioè fissa la facoltatività della ammissione nella prima classe elementare dei ragazzi che non abbiano compiuto i sei anni. L'onorevole Badaloni concede, cioè, un'anticipazione in via di fatto. Ora io dovrei essere favorevole a questa proposta, per le ragioni poco fa illustrate a favore della riduzione a cinque anni del corso elementare. Quello che invece mi preoccupa è la facoltatività della anticipazione stessa.

Prospettiamoci concretamente il caso, per esempio, del comune di Perugia, in cui molte famiglie chiedono — come chiederanno — di iscrivere i propri figli come uditori nelle prime classi elementari. Intanto, siccome anche gli uditori occupano dei banchi, esisterà il problema se poterli accogliere tutti. Ed in base a quali criteri discriminatori si stabilirà quanti debbono essere accolti e quali no? E l'emendamento di eccezionale gravità il suo, onorevole Badaloni.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È una prassi che già esiste.

VALITUTTI. Ma è una prassi abusiva, ed è contenuta entro strettissimi limiti proprio da tale suo carattere! Quando noi dicessimo alle famiglie italiane che esse hanno la facoltà di inviare alla prima classe delle elementari i propri figlioli, anche quando non abbiano compiuto i sei anni, non riusciremmo certo più a contenere il fenomeno dell'anticipazione. Mi permetto, dunque, di ammonire circa le conseguenze cui l'emendamento potrebbe portarci.

A parte il fatto poi che, ripeto, non esiste connessione logica tra lo stesso e la proposta di legge.

MAGRI. Sono favorevole a che una prassi, che si è da tempo consolidata, venga disciplinata da una norma di legge. Debbo aggiungere che sono favorevole a che si consen-

ta il limitato anticipo di cui trattasi, per i fanciulli che possano far questo senza particolari disagi.

È stato detto da varie parti che i bambini di oggi vivono in una atmosfera diversa da quella in cui si viveva noi. Io ho una nidiata di nipotini e debbo dire che spesso mi sbalordiscono: dicono parole, affermano concetti, che sembrano veramente straordinari per la loro età. Perché non attuare oggi, invece, questa forma di esperimento? Io sarei favorevole, onorevole Codignola, alla sua proposta, od almeno a quello che mi pareva intuire essere un suo punto di vista, attraverso una interrogazione che ha rivolto all'onorevole Badaloni. Siccome, cioè, si tratta qui non di un normale esame di idoneità, ma di un esame in deroga ad una norma generale di legge, a me parrebbe opportuno che tale deroga fosse condizionata all'obbligo di aver frequentato, in qualità di uditori, la prima classe. Non si ammetterebbe così all'esame di idoneità alla seconda elementare che colui che avesse, sia pure in qualità di uditore, seguito la disciplina di una scuola per un anno.

Vorrei poi fare un'altra considerazione. Che cosa significa la data del 30 giugno? Perché non fissare quella del 30 settembre?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I bambini finirebbero poi con l'essere veramente troppo piccoli.

MAGRI. La mia proposta si potrebbe concretare nel seguente emendamento modificativo dell'emendamento del Governo: « sempreché abbiano frequentato, in qualità di uditori, la prima classe elementare, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente ».

BUZZI. Io sarei più propenso a vedere le due cose disgiunte. Una disciplina, cioè, per gli esami di idoneità non può fare riferimento alla necessità della frequenza. La proposta ora fatta dall'onorevole Magri confonderebbe, invece, le due cose. Sarei, poi, favorevole ad introdurre la possibilità della frequenza come uditore, proprio nell'intento di veder realizzata la possibilità, per tutti i ragazzi che si trovino nella particolare situazione di compiere i sei anni entro il 30 giugno, di sostenere gli esami di idoneità.

Il pericolo di introdurre una norma eccezionale, di cui potrebbero avvalersi soltanto quei fanciulli che possono beneficiare della preparazione paterna o di quella offerta da una scuola privata, non esisterebbe così più, in quanto anche gli altri bambini verrebbero

messi nella condizione di prepararsi agli esami.

Non esiste quindi in concreto una difficoltà di posti e di accettazione nella scuola, mentre è invece importante — a mio avviso — dare a tutti la possibilità di essere preparati per l'esame di idoneità.

È questo il motivo che ricollega logicamente l'emendamento aggiuntivo Badaloni al testo del collega Rossi.

LOPERFIDO. L'emendamento proposto dal rappresentante del Governo non mi sembra accoglibile, per considerazioni di merito e di sostanza.

L'onorevole Badaloni poc'anzi diceva, in contraddittorio con l'onorevole Arian Levi, che l'attuale tendenza della pedagogia è di sollecitare un'anticipazione per l'ingresso nella scuola elementare, e questo mentre — con il suo emendamento — non fa altro che accogliere quella che è una prassi limitata e che si configura nell'istituzione dell'uditore, cioè del bambino che frequenta, a diverso titolo dagli altri, la prima classe elementare.

Se noi introduciamo questo principio, entriamo in piena contraddizione con quanto abbiamo detto prima su di una generale tendenza dell'infanzia ad un più rapido sviluppo e ad una, diciamo così, maggiore maturità scolastica, che ci consentirebbe di procedere ad una vera e propria riforma della scuola elementare, ed in questo senso torniamo a quanto prima diceva l'onorevole Codignola da un punto di vista generale.

Quindi, o affrontiamo questa questione sotto il profilo di tendenze pedagogiche che possiamo anche riconoscere giuste, ed allora dobbiamo eliminare la figura dell'uditore che è un figura ibrida, legata all'antica concezione secondo la quale soltanto dai sei anni in poi era giusto iniziare a studiare, e la figura dell'uditore rappresentava una valvola nel sistema, valvola che non possiamo aprire del tutto continuando a parlare di uditori; oppure continuiamo a parlare, conserviamo la figura dell'uditore, ed allora ci troviamo in contraddizione con noi stessi.

Mi dichiaro perciò contrario all'emendamento proposto dal Governo.

LEVI ARIAN GIORGINA. Noi stiamo sostenendo un discorso pieno di contraddizioni, proprio perché vogliamo creare un gruppo di ragazzi privilegiati.

Sono d'accordo con l'onorevole Codignola quando propone una riforma della scuola elementare, ma non possiamo legalizzare una

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

prassi che noi sappiamo benissimo essere abusiva. È necessario studiare a fondo il problema: non possiamo presentare una proposta di legge soltanto perché esistono alcune centinaia o migliaia di bambini i cui genitori vogliono far loro sostenere l'esame di idoneità.

È vero, onorevole Badaloni, i bambini di oggi sono più precoci di quelli di trenta o cinquanta anni fa, ma io ritengo antipedagogico ed antididattico far studiare bambini di cinque anni insieme a bambini che ne hanno sei. E, ponendomi dal punto di vista dell'accorto insegnante elementare, ritengo ancor più antipedagogico collocare nella stessa classe bambini uditori e bambini che sono effettivamente alunni, perché sono convinta che ciò creerebbe un disagio tra l'insegnante ed i suoi due tipi di allievi, nonché tra i bambini stessi.

Prima di approvare questa legge, io vorrei che venisse condotta un'inchiesta tra alcune centinaia di maestri elementari i quali ci dicessero come, nel caso di approvazione del progetto di legge al nostro esame, funzionerebbe la loro classe. Oggi i bambini uditori rappresentano delle rare eccezioni, perché sono pochissimi i genitori a conoscenza del fatto che potrebbero sotto banco iscrivere i loro bambini come uditori; ma il giorno in cui molti genitori sapranno — e saranno quelli più colti e provveduti, quelli più aggiornati, e non certo gli operai e i contadini — della possibilità loro concessa per legge, ed iscriveranno i propri figli come uditori alla prima classe elementare, ci troveremo con delle classi elementari ibride ed assurde che non funzioneranno bene. Basta infatti pensare alle classi che già oggi hanno 50-60 alunni normali, e che domani si troveranno come aggregati una decina di uditori, per rendersi conto del fatto che noi agendo in questo modo rischiamo di peggiorare notevolmente il livello della nostra scuola elementare.

Noi abbiamo approvato delle leggi che sono ben più importanti ai fini del miglioramento della scuola elementare, come — per esempio — la legge sulle graduatorie uniche, il cui articolo 2 stabilisce il principio della coeducazione nella scuola elementare (cosa che io ritengo molto importante), e mi pare che il Governo non spinga sufficientemente le direzioni didattiche a creare delle classi miste nelle scuole elementari. Ebbene, sono del parere che sarebbe meglio preoccuparsi della applicazione di una legge che già abbiamo approvato, che ostinarsi a legiferare su di una prassi che, divenuta norma, si rivelerebbe

estremamente dannosa, perché creerebbe dei privilegiati, rompendo l'armonia dei rapporti all'interno delle classi.

Ci dichiariamo quindi contrari all'emendamento presentato dal Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non vedo la contraddizione della quale ha parlato l'onorevole Loperfido, il quale auspica che la iscrizione a cinque anni e mezzo sia ammessa o per tutti o per nessuno. L'emendamento presentato dà una possibilità, ma non sancisce un obbligo, nel che non vedo né ingiustizia né contraddizione: i bambini potranno incominciare a sopportare la fatica di andare a scuola, e potranno, ove i genitori si accorgano di un particolare affaticamento, ritirarsi.

Non possiamo invece parlare in termini d'obbligo, perché non tutti i bambini sono pronti per iniziare a frequentare la scuola a 5 anni e mezzo. Ecco perché si è pensato ad una soluzione intermedia tra i due sistemi, in modo da dare la possibilità ai bambini stessi di vedere se riescono a sostenere la fatica della scuola, anche in considerazione del fatto che i fanciulli a quell'età sono particolarmente delicati e soggetti alle malattie infettive.

Posso accennare ad un'esperienza personale. Trent'anni fa, fui insegnante in una scuola elementare in San Lorenzo, a Roma, allora scuola di estrema periferia. Accadeva, nella stessa classe, di avere bambine di cinque ed altre di quattordici anni, che per di più occorreva andare a prendere a casa. Ebbene, ebbi spesso degli uditori dai quali non mi derivò alcuna noia. E si che non erano classi poco numerose! Allora delle prime con meno di 55 alunni non si concepivano.

Una maestra che ha nella sua classe degli uditori li tratta come tutti gli alunni. La differenza consiste nel fatto che ove ci si accorge che gli stessi seguono con troppa fatica, tanto da non poter affrontare gli esami, si agisce in modo da farli ritirare in buon ordine. Non costituiscono in alcun caso elemento di disturbo.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Io penso che se fosse qui presente l'onorevole Paolo Rossi sarebbe senz'altro sbalordito dell'approfondimento cui ha dato luogo questa proposta di legge che non voleva essere che di accomodamento di una certa situazione; sarebbe sbalordito nel rilevare come un argomento che poteva passare rapidamente, abbia dato luogo a discussioni infinite.

Circa l'emendamento proposto dall'onorevole Badaloni, non si può non essere d'ac-

cordo, dal momento che esso completa quanto affermato dal primo comma dell'articolo 1, al quale non sono contrario; la mia proposta di accantonamento era dettata solo da motivi di contingente opportunità: vista l'opposizione di alcuni colleghi, ritenevo, come soluzione di forzato compromesso, che si potesse soprassedere all'approvazione dell'articolo 1. In questi termini, l'emendamento del Governo, costituendo una ulteriore chiarificazione, merita la considerazione e l'approvazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo della proposta di legge:

ART. 1.

All'articolo 171 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammessi all'esame di idoneità per la iscrizione alla seconda classe i fanciulli che compiono entro il 30 giugno i sei anni di età ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo:

« Essi possono essere ammessi alla frequenza della prima classe elementare, in qualità di uditori, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente ».

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

All'articolo 171 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammessi all'esame di idoneità per la iscrizione alla seconda classe i fanciulli che compiono entro il 30 giugno i sei anni di età. Essi possono essere ammessi alla frequenza della prima classe elementare, in qualità di uditori, a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

SERONI. Signor Presidente, il nostro gruppo non può trovare accettabile la impostazione che si sta dando al problema in esame. Po-

tremmo appellarci, naturalmente, all'articolo 40, dodicesimo comma, del Regolamento e chiedere la rimessione in Assemblea della proposta di legge. Pensiamo, tuttavia, che è possibile trovare un accordo, ma data la vastità delle implicazioni della proposta Rossi, abbiamo bisogno di riesaminarla nei prossimi giorni. La pregheremo, pertanto, di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, che potrebbe anche essere fissata per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Paolo Rossi è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le università e gli istituti di istruzione universitaria (Approvato dal Senato) (3109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria », n. 3109.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nella seduta del 21 aprile 1966.

L'onorevole Magri ha facoltà di svolgere la relazione.

MAGRI, Relatore. L'incremento considerevole della popolazione scolastica delle nostre Università in questi ultimi anni, l'accentuarsi del ritmo della ricerca scientifica, l'estendersi dei suoi campi di ricerca, la complessità dei suoi temi, hanno fatto avvertire con intensità sempre più rilevante non solo la necessità di incrementare, com'è stato già fatto in misura notevole, i ruoli dei professori universitari ordinari e degli assistenti, ma anche l'opportunità e l'urgenza di creare un nuovo ruolo intermedio di docenti e ricercatori ad un tempo che possano assolvere ad un compito di insegnamento integrativo.

L'opportunità e l'urgenza della creazione del ruolo dei professori aggregati sono apparse così evidenti che il Ministro della pubblica istruzione ha ritenuto, non appena insediata la Commissione di indagine prevista dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, di dover chiedere alla stessa Commissione il parere circa un'anticipazione della trattazione di questo tema dinanzi al Parlamento. Il parere fu espresso in

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

senso favorevole e il Ministro della pubblica istruzione predispose il disegno di legge; esso era già pronto nel gennaio 1963. Tuttavia, a causa della fine della legislatura, il disegno di legge stesso non poté essere presentato alle Camere; soltanto nel giugno 1964 venne presentato all'esame del Senato.

Il disegno di legge è stato a lungo studiato e discusso dall'altro ramo del Parlamento, prima dalla Commissione VI in sede referente e successivamente dall'Assemblea, ed è stato approvato con alcuni emendamenti nell'aprile 1966.

Oggi il disegno di legge è al nostro esame ed io mi auguro che possa essere oggetto di una rapida approvazione.

Il provvedimento prevede l'istituzione di un ruolo di professori aggregati, ai quali spetteranno compiti didattici e scientifici. Questi professori sono aggregati non ad una cattedra, ma ad una Facoltà. Di conseguenza è previsto che possono svolgere la propria attività didattica e scientifica non in relazione ad una singola disciplina, ma ad un gruppo di discipline affini tra le quali naturalmente emergerà una disciplina centrale, fondamentale, di maggiore importanza, che verrà a caratterizzare e, in un certo senso, a coordinare e a unificare tutto il gruppo delle materie affini.

È previsto inoltre che i professori aggregati svolgano compiti di insegnamento in corsi istituzionali o monografici, relativi a discipline ufficiali previste dai corsi di laurea. Questo è detto perché, data la molteplicità delle vie di ricerca, che, soprattutto per talune discipline, si vengono via via delineando, sembra opportuno che ci sia, con una certa elasticità di prospettive, la disponibilità di insegnanti che possano assumere l'insegnamento ufficiale in relazione a particolari aspetti di certe discipline, senza modificare lo statuto di una Facoltà e senza istituire nuovi insegnamenti.

Si prevede altresì che il professore aggregato possa svolgere il suo insegnamento nelle scuole di specializzazione, di perfezionamento e di diploma e che, inoltre, possa assumere l'insegnamento per un corso annuale di discipline biennali o triennali per le quali siano previsti, rispettivamente, due o tre esami annuali.

La legge del 18 marzo 1958, n. 311, citata nell'articolo 2 del disegno di legge, prevede che in taluni casi o il Senato accademico o la Facoltà o lo stesso Ministero possano prescrivere al titolare di una cattedra, che abbia corsi biennali e annuali, l'obbligo di effettuare oltre al suo insegnamento un secondo

insegnamento relativo ad altro ramo della stessa disciplina.

Questa è una possibilità: là dove però, per ragioni di opportunità, né la Facoltà, né il Senato accademico, né l'Università ritengano di proporre al professore titolare di cattedra questo obbligo, il disegno di legge prevede che un corso annuale, relativo a disciplina biennale o triennale, possa essere svolto dal professore aggregato. Inoltre si prevede che questi possa assumere l'insegnamento di uno dei corsi sdoppiati di insegnamenti ufficiali o che, qualora una cattedra sia priva di titolare, il professore aggregato possa chiedere di svolgere per incarico l'insegnamento in questa cattedra.

Si prevede inoltre che il professore aggregato possa essere comandato presso un collegio universitario per svolgere dei corsi integrativi dell'insegnamento ufficiale e, comunque, per coadiuvare la direzione del collegio. Si prevede altresì che, ove questo non contrasti con l'ordinamento del collegio stesso, al professore aggregato possa essere affidata, anche per incarico, la direzione del collegio. Tutti questi compiti di insegnamento ed i compiti di ricerca che si espletteranno nella direzione di un settore di ricerca, ovvero di un reparto o di un laboratorio, vengono fissati dalla Facoltà o scuola al momento della copertura del posto. Però può accadere che la Facoltà o la scuola ravvisino l'opportunità di modificare i compiti che all'inizio erano stati affidati al professore aggregato. In questo caso si prevede che la Facoltà debba chiedere nella decisione il concorso dell'interessato e qualora questi dissenta, si ammette la possibilità per il professore aggregato del ricorso al Senato accademico. Va osservato che avverso la decisione del Senato accademico è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, trattandosi di decisione di carattere amministrativo. Comunque la modifica dei compiti assegnati al professore aggregato deve realizzarsi sempre nell'ambito dei compiti previsti dalla presente legge.

Quella dei professori aggregati si presenta dunque come una categoria intermedia fra quella degli assistenti di ruolo e quella dei professori non di ruolo. Lo stesso sviluppo di carriera è configurato proprio come intermedio fra quello dei due ruoli ricordati. I professori aggregati iniziano la loro carriera al coefficiente 500; dopo 3 anni, quando siano confermati nel ruolo, passano al coefficiente 580; dopo 5 anni al coefficiente 630; dopo 4 anni al coefficiente 750; infine, dopo altri 4 anni passano al coefficiente 820. Gli assistenti rag-

giungono come massimo il coefficiente 580; mentre i professori di ruolo raggiungono il coefficiente 1040.

Per quanto concerne l'istituzione dei posti di professore aggregato, la legge prevede che la proposta venga dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria. La proposta motivata è avanzata dalle singole Facoltà e scuole. Il Ministro prende in considerazione tutte le proposte che pervengono annualmente e, in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche, assegna i posti alle varie Facoltà e scuole. Il concorso per i professori aggregati può essere indetto per un solo posto o per più posti fino ad un massimo di 3. Qualora il concorso sia per un solo posto, la commissione esaminatrice sarà di 5 membri; qualora il concorso sia per più posti, tale commissione sarà di 7 membri. Fra questi ci sarà, normalmente, un professore aggregato della disciplina o del gruppo di discipline per le quali si bandisce il concorso. Qualora questo non sia possibile, perché non esiste il professore aggregato per queste discipline, allora il quinto ed il settimo posto, rispettivamente, sarà coperto da un professore di ruolo. La commissione sarà formata per metà da professori eletti dai professori delle discipline che sono oggetto del concorso e per metà da professori scelti mediante sorteggio (questa è una delle novità più rilevanti del provvedimento).

Naturalmente i professori aggregati possono passare da una ad altra Facoltà della stessa scuola o di altro ateneo. I posti di ruolo previsti per essi sono 1000, di cui 200 con decorrenza 1° novembre 1965 e 200 con decorrenza 1° novembre 1966 e 200 via via per ciascun 1° novembre successivo fino al 1969.

Sono stati così messi in luce sia l'obiettivo fondamentale del disegno di legge, sia i più importanti aspetti particolari dello stesso.

Mi pare che una proposta di questo genere, che è stata oggetto di studi approfonditi da parte della Commissione di indagine e della prima sezione del Consiglio Superiore, che ha formato oggetto sia della relazione della Commissione di indagine, sia del parere sulla relazione stessa espresso dalla prima sezione del Consiglio Superiore e che è stata accolta anche dalle linee di sviluppo quinquennale della Scuola presentate dal Ministro Gui al Parlamento, meriti la più attenta considerazione.

Si tratta di una riforma che risponde ad una obiettiva necessità ed è quindi vivamente attesa. Ecco perché mi permetto di raccomandarla all'esame e all'attenzione degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Personalmente sono favorevole alla definizione, avviata da questo disegno di legge, di una figura di docente intermedia (come l'ha chiamata l'onorevole Magri) tra quella dell'assistente e quella del professore universitario propriamente detto. Devo, però, aggiungere che la figura del professore aggregato non è stata delineata dal disegno di legge che molto, oscuramente.

Il progetto di legge, come spero di poter dimostrare citando alcune delle singole norme, è oscillante, e non sa sufficientemente chiarire la natura delle specifiche responsabilità e degli specifici compiti del professore aggregato. È oscillante tra l'idea di una nuova componente relativa all'insegnamento scientifico universitario, le cui specifiche funzioni dovrebbero essere chiarite, e la normalizzazione e legalizzazione di uno stato di fatto costituito dall'esistenza di incaricati che non riescono a vincere i concorsi.

Mentre con l'articolo 2 si compie effettivamente uno sforzo molto laborioso al fine di definire i compiti spettanti alla nuova figura dell'insegnante aggregato, in altri articoli del progetto di legge si palesa chiaramente la finalità perseguita, che è quella di legalizzare in qualche modo, di dare una sistemazione giuridica a quella che si potrebbe chiamare una specie di bracciantato o supplentato universitario oggi esistente. A questo proposito giova ricordare l'articolo che prevede il collocamento a riposo a 65 anni: se si vuole veramente introdurre la figura di un nuovo docente nell'Università italiana, perché lo si vuole collocare a riposo a 65 anni, quando per i professori universitari vige il principio del collocamento a riposo ai 70 anni d'età? Il prevedere questo collocamento a riposo anticipato ci dice che non si tratta di una nuova figura da inserire organicamente nella vita delle Università italiane, ma di trovare piuttosto la migliore sistemazione possibile al suddetto bracciantato.

A me non sembra riuscito lo sforzo da cui, almeno inizialmente, e gliene do atto, la presentazione del provvedimento è stata giustificata: non è riuscito lo sforzo di dare una precisa definizione del professore aggregato, il quale ad un certo punto — e qui richiamo in particolare la sua attenzione, signor Presidente, perché la cosa mi sembra molto importante — sembra poter diventare anche professore di un gruppo di discipline, perché all'ar-

articolo 4 si parla molto oscuramente della possibile nomina di professori aggregati per gruppi di discipline.

Attraverso questa porta si introduce nella scuola il diletterantismo scientifico, perché la buona *ratio studiorum* è la distinzione delle discipline. Noi rischiamo ora di introdurre nell'Università una specie di professore di scuola media che può insegnare più cose, mentre lo studio universitario richiede la specializzazione, l'approfondimento, e nel modo più assoluto: l'affinità è un concetto proprio dello studio secondario.

Il concetto dell'affinità nello studio universitario noi l'applichiamo bensì, ma sul piano amministrativo non sul piano culturale; quando dobbiamo, per esempio, nominare i professori, ed in sede di Commissione giudicatrice, mancando un professore, si invita il docente di una materia affine. Si tratta quindi di una interpretazione giuridica del concetto di affinità; nella giurisprudenza del Consiglio di Stato esiste tutta una lunga discussione sul concetto dell'affinità intesa in senso giuridico e non culturale.

Questo è, secondo me, il limite più grave e pericoloso della legge. Chiarito questo punto in via generale, mi devo ora soffermare su delle questioni particolari che mi sembrano tuttavia di grande rilievo. In primo luogo, per quanto riguarda l'ammissione al concorso, onorevoli colleghi, se veramente l'aggregato è un professore universitario, non vedo perché si voglia procedere all'elencazione contenuta nell'articolo 5 del provvedimento; elencazione anch'essa molto sospetta, onorevole Magri, sintomo della degradazione a cui la legge porta la figura del professore aggregato.

Se riteniamo che si tratti di un professore universitario, sia pure aggregato, allora dobbiamo limitarci ad esigere che chiunque, avendo i titoli scientifici necessari, come avviene per gli insegnanti universitari di ruolo, possa essere ammesso al concorso.

Tanto più, poi, che il citato articolo 5, dopo aver elencate tutte le condizioni e i titoli di studio che possono ammettere ai concorsi, con l'ultima disposizione, di cui alla lettera g, introduce il principio che tali concorsi sono in realtà aperti a tutti.

Io credo che così facendo si compia un errore non solo logico ma anche pratico, perché si finisce per svalutare completamente lo istituto cui si vuol dar vita.

È molto pericoloso, ad esempio, affermare che sono ammessi al concorso i professori ed

ai presidi di scuola media superiore, perché si finirebbe per concludere che l'essere preside o professore costituisce già di per sé un titolo sufficiente. Io credo invece che sia molto meglio abolire la elencazione delle varie categorie, lasciando all'apposita commissione il compito di stabilire se, per continuare il nostro esempio, quel preside o quel professore abbia i titoli necessari per partecipare al concorso.

Vorrei fare un altro rilievo, a proposito del meccanismo previsto dalla legge per la distribuzione dei professori aggregati tra le varie Facoltà che ne facciano richiesta. Mentre per l'istituzione di tali posti è dalla legge previsto che il Ministro della pubblica istruzione debba sentire il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tale richiesta di parere non è prevista in sede di assegnazione alle Facoltà. A mio avviso questa è una lacuna della legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Desidero farle osservare che il Consiglio superiore non interviene neppure per la destinazione dei professori di ruolo o per gli assistenti.

VALITUTTI. Ma ciò nulla toglie alla validità della mia critica, tanto più che, come il Presidente ricorderà, la mia attuale posizione non si discosta affatto da quella da me assunta in sede di discussione del disegno di legge sulla riforma universitaria in generale: anche allora ebbi a criticare in modo approfondito l'eccessivo ministerialismo che in essa è presente. Noi, difatti, creiamo degli organi ai quali poi però non vogliamo riconoscere alcun potere né alcuna responsabilità. Riconosco che il Consiglio superiore non è certo immune da errori (tutti ne ricordiamo diversi e anche di una certa rilevanza), ma non possiamo per questo cessare di servirci di esso, che rappresenta pur sempre una limitazione all'arbitrio ministeriale. Ed è per questi motivi che desidero fin d'ora preannunciare che presenterò in proposito e al momento opportuno un emendamento.

Vorrei poi aggiungere che non riesco a capire per quale motivo si sia introdotto in questo disegno di legge l'istituto dell'idoneità. Il quale, oltre a non avere nessuna giustificazione logica, rischia di divenire molto pericoloso, in quanto la legge stabilisce che un certo numero di candidati saranno dichiarati idonei, ma non prevede alcuna sistemazione di tale categoria. È evidente quindi che subito dopo il primo concorso noi ci troveremmo sommersi da una valanga di proteste e di richieste per

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

una regolamentazione di questa particolare categoria.

Ma non basta; va anche considerato che in tale disegno di legge si intende seguire la norma generale per cui in questi concorsi, come in quelli universitari veri e propri, verrà dichiarato un solo vincitore, o al massimo più vincitori quando si tratti di più posti; ma allora si deve anche seguire la norma generale fino in fondo, nella quale non si trova alcun addentellato per l'introduzione della idoneità.

BERLINGUER LUIGI. Mi limiterò ad alcune brevi considerazioni sul testo al nostro esame, desiderando innanzi tutto sottolineare il consenso del nostro gruppo non su tutte le norme previste dal disegno di legge, ma sull'istituzione di questo nuovo ruolo di professori universitari, ruolo di cui il nostro gruppo rivendica la paternità, in quanto fu da noi proposto già da diverso tempo con alcune proposte di legge.

Questo disegno di legge però noi dovremmo piuttosto vederlo nel quadro generale della prossima riforma generale dell'Università, evitando quindi di introdurre norme che possano poi trovarsi in contrasto con il nuovo ordinamento universitario.

A tale proposito, con il permesso del Presidente, desidererei aprire una breve parentesi per lamentare il fatto che ancora oggi il disegno di legge di riforma non sia stato posto all'ordine del giorno della Commissione, mentre in precedenza era stato stabilito che noi avremmo destinato a questo argomento due sedute ogni settimana.

Tornando all'argomento oggi all'ordine del giorno, vorrei sottolineare come sia necessario non collegare l'attuale introduzione del nuovo ruolo dei professori aggregati solamente all'aumento della popolazione studentesca universitaria: non vorremmo che con la nuova istituzione si finisse per evitare il necessario e doveroso intervento tendente ad aumentare congruamente il numero dei professori universitari di ruolo e degli assistenti. Perché questo è un problema che già viene posto dalla realtà italiana ed è dato dal fatto che in trenta anni il numero degli studenti è aumentato di sei o sette volte, ed il numero dei docenti è aumentato di una volta e mezzo o due.

Questo squilibrio va coperto non con la istituzione di un nuovo ruolo, ma anzitutto con l'aumento progressivo dei posti di professore e di assistente ordinario.

L'istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati si rende invece necessario

per una maggiore articolazione dell'insegnamento e per sopperire a particolari esigenze della ricerca scientifica e, pertanto, si pone solo indirettamente in rapporto con l'aumento della popolazione scolastica.

Il disegno di legge si giustifica proprio per un motivo opposto alle ragioni che ha esposto poc'anzi il deputato Valitutti, cioè per il rilievo che va assumendo oggi, da un punto di vista scientifico e didattico, la necessità di collegamenti interdisciplinari. Il lato positivo di questo disegno di legge è che esso intende raggruppare diverse discipline e vuole affrontare il problema su questo piano.

Oggi lo sviluppo scientifico è legato intimamente alla ricerca interdisciplinare. Lo sviluppo scientifico delle discipline nuove, delle discipline d'avanguardia, che non rientrano nei canoni del sapere tradizionale, è oggi un fatto che non può non essere riconosciuto ed incentivato. Il ruolo dei professori aggregati si giustifica appunto per l'esigenza di sviluppo delle discipline nuove e di avanguardia; non possiamo, invece, considerare, come taluni hanno considerato, questa istituzione come una sia pur legittima, provvida e nobile iniziativa volta a dare una sistemazione di ruolo ad una serie di docenti che si trovano nella condizione assurda dell'incarico a vita, fino ad un'età che non è più quella del tirocinio.

Noi non consideriamo questo come un provvedimento di sanatoria di una situazione particolare: se questa fosse la *forma mentis* del legislatore nei confronti del presente disegno di legge, si tratterebbe senz'altro di un atteggiamento mentale errato. Per queste considerazioni noi proporremo alcune modifiche del testo attuale, che mi sembra tradire un sottofondo di questo tipo.

Noi riteniamo che la istituzione del ruolo dei professori aggregati sia necessaria per collocare all'interno della struttura accademica italiana giovani ricercatori ad un certo livello, che si dedichino alle discipline d'avanguardia sia nel settore della ricerca che in quello dell'insegnamento stesso, a contatto diretto con gli studenti.

Oggi, rispetto al passato, è ormai riconosciuto non soltanto dagli scienziati delle materie sperimentali, ma anche da larga parte del mondo scientifico delle materie umanistiche, letterarie e storiche, che la ricerca va sempre più orientandosi non soltanto verso una accentuazione della interdisciplinarietà dei

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

vari settori, ma anche verso una collegialità del lavoro.

Le ricerche in *équipe* oggi stanno diventando sempre più fattive, ponendosi al di sopra della figura del vecchio scienziato solitario. Ora, la istituzione dei ruoli dei professori aggregati consente, anche ad un livello non soltanto accademico, la costituzione di gruppi di ricerca, di *équipes* sul piano dell'attività didattica oltreché scientifica.

Basti pensare a discipline storiche e giuridiche, in cui fino ad ora l'opinione comune riteneva ineliminabile un'estrema individualizzazione del campo di intervento degli strumenti della ricerca, e che invece non si sottraggono neppure esse all'esigenza della ricerca collegiale: oggi è impossibile dedicarsi allo studio della storia del diritto senza conoscere la storia economica, politica e sociale, ed è impossibile coltivare determinate discipline pubblicistiche senza avere conoscenza di discipline privatistiche. Per non parlare poi dello stretto legame che intercorre oggi, ad esempio, tra la biologia, la chimica e la fisica.

La istituzione del ruolo dei professori aggregati si colloca anche — e da questo punto di vista è un provvedimento avanzato — nel quadro della nostra concezione della democrazia universitaria, che pure ci è stata contestata e criticata, perchè considerata uno schematico riprodursi dei canoni di democrazia politica all'interno del mondo della scienza.

Noi non abbiamo mai accettato queste obiezioni, perchè siamo convinti che all'interno del mondo della scienza e della scuola universitaria vadano nettamente distinti la qualificazione scientifica ed il potere accademico.

Il concorso che seleziona le persone scientificamente qualificate non può essere lo stesso che seleziona i dirigenti della vita accademica, perchè si tratta di due funzioni che non coincidono necessariamente.

Noi continuiamo, anzi, a sostenere che un certo scadimento del sistema concorsuale italiano sia la conseguenza, appunto, di questa commistione, cioè del fatto che oggi i concorsi molte volte non selezionano i migliori, ma coloro che, appartenendo ad una scuola, ad un gruppo di potere, vengono cooptati nella direzione del potere accademico più che nel campo dei maturi scientificamente.

Noi abbiamo contestato questo tipo di confusione e siamo convinti che l'unico modo per realizzare una sana democrazia scientifica,

culturale prima ancora che istituzionale, nell'Università, per realizzare un tipo di struttura, nella quale il paternalismo delle scuole tradizionali non sia eccessivo nei confronti delle discipline nuove e dei nuovi indirizzi di ricerca, sia quello di rompere il rapporto realizzato un po' a piramide all'interno del potere accademico, nel quale il vertice è rappresentato da un unico punto, che è il professore titolare, e la base è costituita da un numero cospicuo di aspiranti a quel posto.

Pertanto noi accettiamo la istituzione del ruolo dei professori aggregati, che del resto abbiamo promosso e sollecitato, nel quadro di queste considerazioni scientifiche, culturali, didattiche ed anche strutturali. Da queste osservazioni deriva, però, come ho accennato, l'esigenza di una serie di modifiche che noi proponiamo. Comprendiamo che è sempre abbastanza doloroso modificare un testo già approvato dal Senato, perchè ne segue la necessità che esso ritorni all'altro ramo del Parlamento ed un allontanamento della possibilità di dare immediata esecuzione alla normativa in esso contenuta. Comprendiamo anche che il mondo universitario attende con una certa urgenza la realizzazione di questa riforma e, quindi, potrebbe vedere non di buon occhio un rinvio al Senato ed un conseguente prolungamento dell'*iter*; però lo stesso mondo universitario si è fatto promotore di proposte di modifica, perchè evidentemente esso ritiene che, dal momento che siamo giunti nella fase della decisione, sia opportuna una meditazione per riaffrontare alcuni problemi che sono rimasti sospesi ed approvare un testo che sia il migliore possibile nell'attuale situazione politica.

Dobbiamo riconoscere che le modifiche apportate dal Senato hanno notevolmente alterato l'originario testo governativo.

Questo è un punto acquisito del quale diamo volentieri atto, ed al conseguimento del quale ritengo si sia notevolmente contribuito da parte nostra.

Riteniamo, peraltro, che vi sia ancora qualcosa da fare. Esistono ad esempio norme innovative — direi senz'altro involutive — della situazione universitaria che ci preoccupano. Per esempio, quelle concernenti la differente destinazione di un professore aggregato cui sia stato già affidato un determinato compito, e senza il suo consenso.

MAGRI, *Relatore*. Con il diritto, per il professore, all'appello al Senato accademico.

BERLINGUER LUIGI. Già, ma quello che noi contestiamo è proprio l'opportunità del-

l'appello ad un organo cui finora non era mai stato affidato un compito del genere, e che a nostro avviso è del tutto incompetente in materia. Si tratta della collocazione scientifica del docente, di un fatto estremamente delicato nella vita delle nostre Università. Noi che, abbiamo sottolineato la necessità della costituzione di un'organizzazione in cui il lavoro collegiale sia esaltato, noi che riteniamo urgente un controllo democratico su tutti i docenti, non possiamo non essere estremamente preoccupati della sorte di ciò che i ricercatori hanno sempre difeso con grande gelosia: la loro libertà di ricerca.

Non credo che si possa ammettere una destinazione contro volontà, dopo che si è vinto un concorso, dopo che si è arrivati ad assumere un determinato incarico.

Sarebbe altra cosa se si trattasse di un sistema valido per tutti i docenti; ma non è così. Non si capisce, quindi, per quale ragione si dovrebbe introdurre una eccezione relativa ai soli professori aggregati e non concernente i professori di ruolo, gli incaricati, gli stessi assistenti.

Sono assolutamente convinto della necessità di coordinare i vari momenti didattici all'interno di ogni corso di studi. Molto spesso oggi i professori svolgono un corso monografico connesso ai propri interessi scientifici, che non ha nessun rapporto didattico con quello che svolgerà il professore che farà lezione un'ora dopo. Che vi sia questa dissoluzione dell'attività didattica nella vita universitaria, è fatto molto negativo. Ma non credo che all'inconveniente si possa ovviare con una disposizione come quella di cui trattasi che, riguardando una sola categoria e prevedendo il ricorso ad un organo a nostro avviso assolutamente incompetente in materia, non può sortire in questo senso nessun effetto.

Passando al successivo articolo, all'articolo 3, dobbiamo rilevare come da parte nostra si sia sempre sostenuto, e si continui a farlo, che non è giustificata la limitazione della rappresentanza dei professori aggregati all'interno del Consiglio di facoltà. Siamo convinti (per questo abbiamo considerato il professore aggregato come professore scientificamente qualificato) che oggi nel Consiglio di facoltà debba essere superato quel tipo di concezione oligarchica, che del resto abbiamo criticato anche in altra sede.

Io continuo a sottolineare che non si deve fare confusione tra livello scientifico e po-

tere accademico. Non si capisce perché il Rettore debba essere sempre un professore di ruolo. Il Rettore è un amministratore, prima di tutto, ed è possibile che vi siano dei professori aggregati che abbiano delle doti in questo senso di gran lunga superiori a quelle di un grandissimo scienziato.

PRESIDENTE. Infatti, il direttore amministrativo non è un professore.

BERLINGUER LUIGI. Dio ci guardi dai direttori amministrativi! Hanno il compito di comperare le matite! Deve essere ridimensionata la figura del direttore amministrativo, ma per arrivare a ciò occorre che vi sia un Rettore effettivo...

PRESIDENTE. Un professore di astronomia come fa a fare l'amministratore?

BERLINGUER LUIGI. Dunque lei mi dà ragione. Non sempre un grande scienziato è un grande amministratore. Esiste una confusione tra qualificazione scientifica e capacità di esercitare il potere, che va eliminata. Non è detto che il campo di disciplina che uno sceglie sia, nell'esercizio del potere, necessariamente condizionante.

Per quanto riguarda, poi, la chiamata, di cui si occupa il secondo comma dell'articolo 3, riteniamo che essa sia un compito essenzialmente culturale, dal momento che la valutazione scientifica del professore avviene a livello nazionale, da parte dei competenti della materia, che sono riuniti nella commissione giudicatrice. La Facoltà chiama, non sulla base di un potere (come talvolta accade, e non dovrebbe) ma sulla base di una scelta culturale. Questa l'istituzione della chiamata nella vita universitaria.

Ora non si comprende come, nella Facoltà di scienze, un professore di biologia possa chiamare un matematico dal momento che molte volte tra il biologo ed il matematico esiste lo stesso rapporto di conoscenza che vi è tra un professore di filologia ed un matematico. Ed io sono favorevole ad una Facoltà come quella di scienze, cioè con molte discipline, con molti corsi di laurea. La chiamata è, ripeto, compito culturale, che non è sempre detto che possa essere espletato unicamente da un professore di ruolo. Per cui, anche il secondo comma dell'articolo 3 noi riteniamo che si debba sopprimere o profondamente modificare.

Altre osservazioni sono state poi fatte dai colleghi. Sono, per esempio, d'accordo con

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

l'onorevole Valitutti circa l'articolo 5, nel quale si elencano le condizioni preliminari nelle quali si debbono trovare i candidati per essere ammessi al concorso. Noi prendemmo determinate decisioni allorché, in materia, modificammo la norma che prevedeva la presenza di rappresentanti, nella commissione, del Consiglio di facoltà; modificammo la norma che prevedeva la presenza di rappresentanti del Ministro. Noi chiediamo che il concorso per professori aggregati sia un concorso scientificamente qualificato, che concerna una scelta in base a valutazioni scientifiche relative al concorrente.

Siamo del parere che il concorso per professori aggregati debba essere un concorso precedente a quello per professori di ruolo. Se diventassero professori aggregati solo coloro che non riescono a raggiungere la cattedra, il provvedimento in pratica verrebbe svuotato del suo significato.

Ritengo che il concorso per professori aggregati debba costituire un gradino, una posizione intermedia per raggiungere la posizione di professore di ruolo. Per la promozione scientifica, a mio avviso, devono essere valutati esclusivamente i titoli scientifici, e tutti devono poter concorrere a questi concorsi.

Inoltre, secondo il mio punto di vista, le disposizioni dell'articolo 5 contrassegnate dalle lettere dalla *a* alla *f* non costituiscono una garanzia di serietà. Inserendo queste norme, appare evidente una riserva mentale per la quale si pensa che diventeranno professori aggregati coloro che hanno prestato servizio per un certo numero di anni come assistenti o come liberi docenti, e non sono riusciti a diventare professori ordinari.

PRESIDENTE. I professori ordinari appartengono ad un altro ruolo, mentre i professori aggregati hanno funzioni integrative molto importanti.

BERLINGUER LUIGI. Anche se la valutazione delle prove scientifiche sarà qualitativamente diversa, non vuol dire che si devono costituire due canali paralleli. Noi siamo del parere che i professori aggregati non devono essere giudicati per il loro *curriculum* precedente, ma devono essere giudicati fondamentalmente in base alle loro prove scientifiche.

Circa il numero dei professori componenti la commissione, vi sono alcune perplessità, in quanto la commissione viene ad avere una

composizione differente a seconda che i candidati siano più o meno di tre. A questo proposito mi è sorto un dubbio: oggi la parte negativa nei concorsi per professori universitari, collegata al sistema della terna, è la maggioranza preconstituita rispetto ai candidati. Mi domando perché la commissione esaminatrice non sia in grado di valutare i candidati, anche se sono in numero di cinque, di sei o di dieci. La valutazione scientifica dei candidati non ha nulla a che fare con il numero dei posti messi a concorso. Noi dobbiamo tener presente che il tipo di attività che deve svolgere una commissione esaminatrice riguarda prevalentemente i titoli scientifici dei candidati.

Siamo del parere che il numero dei posti non debba essere quello della terna, ma quello equivalente al numero delle richieste più due. Non comprendo perché debba essere aumentato da 5 a 7 il numero dei commissari. Comunque la questione potrà essere approfondita in sede d'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, vorrei rispondere al suo quesito relativo alla non avvenuta iscrizione all'ordine del giorno della legge sulle modifiche all'ordinamento universitario. Questo provvedimento assai importante sarà posto all'ordine del giorno della nostra Commissione dopodomani: questa breve pausa dipende dal fatto che, dovendosi passare all'esame degli articoli, è necessario attendere che i colleghi presentino gli emendamenti al primo titolo del disegno di legge, in modo che io, come relatore, possa dare un meditato giudizio su di essi.

CODIGNOLA. Il nostro gruppo è sostanzialmente favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 3109, alla formulazione del quale i nostri colleghi del Senato hanno dato un notevole apporto. Riteniamo inutile sottolineare qui le ragioni che ci inducono a dare un giudizio positivo: esse sono iscritte in un lungo dibattito, avvenuto in molte sedi, sulla necessità di allargare gli organici universitari non solo numericamente ma anche da un punto di vista funzionale; necessità quindi di accostare quanto più possibile ai professori di ruolo degli insegnanti di pieno diritto che rappresentino un primo grado di formazione scientifica, culturale e professionale e che operino un notevole rafforzamento degli organici.

È ovvio che nel nostro atteggiamento positivo rientra anche la considerazione —

che mi pare abbia fatto anche l'onorevole Berlinguer — della necessità di muovere, sia pure in modo ancora iniziale, verso una università che lavori in *équipe*, piuttosto che in modo individualistico, come attualmente avviene soprattutto in certe Facoltà, ciò che rende impossibile un serio apporto culturale delle varie forze, compresi gli studenti, che operano nel mondo accademico.

Dunque non ritengo sia utile per nessuno sottolineare le motivazioni, del resto assai complesse, che hanno portato a questo provvedimento che giudichiamo positivamente.

Vorrei invece fare una considerazione di carattere generale ed alcune considerazioni più particolari.

È nostra preoccupazione che, mentre ci si muove verso una nuova strutturazione dell'Università, di cui questa legge è un'anticipazione, non ci si riesca a liberare delle esigenze corporative (senza voler dare un significato negativo a questo termine) delle categorie. L'istituzione di un ruolo di professori aggregati ovviamente soddisfa anche esigenze di categoria. È evidente che con questo creiamo un nuovo anello nella carriera universitaria ed andiamo incontro all'esigenza fondamentale di assicurare una possibilità di carriera ai giovani che alla strada professionale preferiscono, la strada della scienza. Non c'è dubbio che ciò è implicito in tutta la legislazione, anche se frammentaria, di questi ultimi anni. La stessa legge con la quale inserimmo nei ruoli tutti gli assistenti straordinari (legge discutibile per vari motivi) presentava questi due aspetti: sistemazione più stabile della categoria e garanzia di migliore funzionalità dell'Università considerata come servizio pubblico. Quindi vi sono sempre state la preoccupazione del legislatore e le pressioni delle categorie. Però ci troviamo in questo caso di fronte ad una legge molto importante, in quanto istituisce un ruolo nuovo di professori universitari. Ci proponiamo di aggiungere questa categoria alle categorie già esistenti, o ci proponiamo di sostituire, sia pure progressivamente, alcune categorie esistenti con altre nuove? In passato abbiamo eliminato, o quanto meno abbiamo cercato di eliminare, gli assistenti straordinari e gli assistenti volontari, ma con quale fine? Con il fine di far divenire gli assistenti volontari dei borsisti, cioè giovani che subito dopo la laurea trovassero possibilità economiche intraprendendo la carriera universitaria; era chiaro che essi non avevano funzioni di insegnamento,

ma ancora funzioni di apprendimento. Occorre ribadire questo concetto, perché da un lato c'è l'esigenza di assicurare condizioni economiche di lavoro alla vecchia figura dell'assistente volontario, ma dall'altro lato non bisogna cadere nella presunzione di affidare funzioni di insegnamento ai borsisti. Da un lato dobbiamo assicurare ai giovani che intraprendono la carriera scientifica possibilità economiche anche migliorando le borse di studio, dall'altro lato dobbiamo dare una organizzazione precisa agli assistenti. È in questa direzione che si pone il problema di fondo del rapporto fra incaricati ed aggregati, fra liberi docenti ed aggregati. Non credo si possano proliferare indefinitamente i vari tipi di professori delle Università. Dobbiamo organizzare le varie esigenze. Qual'è l'istituzione che, rispetto alle esigenze scientifiche delle Università, non può più esistere? Quella degli incaricati. In primo luogo essa, per natura, viene meno al principio costituzionale della libertà di insegnamento: l'incaricato non è un insegnante di ruolo, ma è soggetto alle esigenze professionali di sistemazione e pertanto, se vuole fare carriera, è costretto a tenere determinati comportamenti in sede scientifica. Inoltre, l'incarico — così come oggi è concepito — è un criterio di insegnamento che rende estremamente difficile portare a livello scientifico una gran parte degli insegnamenti attuali, che sono in numero notevolissimo insegnamenti per incarico. Le strade offerte alla soluzione sono due: incrementare gli insegnanti di ruolo, e istituire i professori aggregati. Però, non credo si possano sovrapporre gli aggregati agli incarichi senza provocare gravi problemi. Bisogna muoversi verso la progressiva sostituzione degli incaricati esterni con aggregati, cioè con persone che abbiano dimostrato le proprie capacità scientifiche e quindi siano assunte nei ruoli in una determinata forma. Muovendoci con la necessaria prudenza (non è immaginabile sopprimere gli incaricati) potremmo stabilire il principio di un rapporto numerico inverso; man mano cioè che si istituiscono posti di aggregati, si danno meno incarichi; si avrebbe per tal modo anche una maggiore disponibilità di fondi per il finanziamento dei posti di aggregato.

Dobbiamo guardarci dall'idea (cui potremmo cedere sotto la pressione di interessi, anche legittimi, ma che hanno scarsamente a che fare con l'organizzazione universitaria degli studi) di incrementare i ruoli, cioè di

fare sempre nuovi tipi di ruoli, senza contemporaneamente riconsiderare a fondo i vecchi. Nella vita universitaria, la categoria degli incaricati vive in una inquietudine permanente, nociva anche dal punto di vista del funzionamento universitario. Le ragioni sono ovvie: si tratta di insegnanti che non sanno nulla del proprio futuro, che vivono in una situazione di incertezza che li fa spesso anche essere cattivi insegnanti, o comunque insegnanti non liberi, sempre costretti a pattuizioni o compromessi, che non sono particolarmente felici agli effetti dell'insegnamento. Pertanto, suggerisco alla Commissione di studiare una disposizione da aggiungere al provvedimento in esame che consenta di determinare il rapporto fra numero di incaricati e numero di aggregati.

Analogamente, dovremmo approfondire quella parte del provvedimento che si riferisce alla discrezionalità del Ministro della pubblica istruzione di deliberare a quali Facoltà assegnare i posti di aggregato. Su questo punto abbiamo per il passato fatto qualche passo in avanti, però in modo insufficiente ed equivoco. Dobbiamo invece affrontare decisamente il problema del rapporto numerico studenti-insegnanti. E dobbiamo farlo per legge; non possiamo accontentarci delle formule generiche finora adottate.

Credo che il Ministro della pubblica istruzione, per quanto riguarda l'Università, si trovi in una condizione impossibile; in realtà, non riceve dalla legge alcuna possibilità di agire in modo obiettivo: non può sottrarsi alle pressioni. Eppure, bisogna offrire all'esecutivo la possibilità di difendersi dalle pressioni di categoria cui nessun Ministro oggi è sottratto. Garantiamo in partenza dei parametri obiettivi, per stabilire un maggior numero di insegnanti, per rendere più efficace l'insegnamento universitario e più democratico e decentrato il rapporto fra Università e alle Facoltà un certo numero di aggregati. Una se, al numero degli iscritti venga assegnato alle facoltà un certo numero di aggregati. Una volta ancora, questo concetto dell'autonomia universitaria è male usato. La vera autonomia è autonomia scientifica, di organizzazione degli studi, non di strutture e di decisioni legislative. Le decisioni legislative debbono servire da riparo di casi evidenti di pressione, che non hanno niente a che fare con gli studi. Che cosa significa, che il Ministro provvede alla assegnazione dei posti di

aggregato « in base alle esigenze scientifiche e didattiche »? Stabiliamo un criterio sicuro, anche se ciò può presentare alcuni elementi negativi: ma usciremo da una situazione di incertezza e di prepotenza che alcune Facoltà o Università esercitano nei confronti di altre.

Per quanto riguarda i problemi sollevati a proposito dell'articolo 2, mi dichiaro piuttosto contrario alla formula del ricorso al Senato accademico. Inoltre, proporrei la sostituzione della parola « concorso » con la parola « consenso dell'interessato », nel terzo comma di detto articolo. Infine, il Consiglio superiore mi sembra un po' distante, come organo di appello.

Una questione di fondo, che ha bisogno di un chiarimento formale, è quella della cosiddetta « affinità » di materie. Mi pare che l'origine di questa proposta consista in un rilievo giusto ed ovvio; che cioè non si possa procedere alla formazione di commissioni di concorso per ogni singola specializzazione, anche perchè quanto più le specializzazioni sono oggi richieste dallo sviluppo scientifico, tanto più lo specializzato deve d'altronde avere delle idee generali circa i problemi della sua specializzazione. Ci siamo trovati di fronte, anche per ragioni involutive, a casi scandalosi di concorsi indetti per materie scientificamente inesistenti. Per questo mi sembra giusto che si cerchi di arginare certe situazioni stabilendo che, quella che sia la specializzazione, si debba vincere un concorso generale. Così, ad esempio, nel caso di un individuo specializzato in sociologia urbana o in sociologia rurale, si deve poter richiedere la capacità di vincere un concorso di aggregato anche in sociologia generale. La specializzazione deve essere sempre considerata nel quadro di una visione generale della disciplina. Questo lo ritengo indispensabile anche perchè in tale maniera si riesce ad ostacolare l'istituzione di materie di scarso rilievo e si facilita la creazione di materie che sono il frutto di un approfondimento scientifico.

È giusto quindi che questa « affinità » sia definita una volta per tutte, mentre non sarebbe ammissibile che essa venisse decisa in occasione di un determinato concorso o di un gruppo di concorsi. Il Consiglio superiore, o l'organo che lo sostituisce, deve cioè stabilire, ad esempio, che nel gruppo della sociologia stanno le varie sociologie speciali e che nel gruppo di psicologia stanno le varie psicolo-

gie speciali o altre materie che abbiano con la psicologia generale una connessione sicura. Appare quindi giusta la preoccupazione manifestata da alcuni docenti, i quali hanno fatto rilevare che la norma, così come è contenuta negli articoli 4 e 6, potrebbe portare a riunire insieme, ad esempio, sociologia e teoria dello stato o storia moderna e storia antica. Il che, in ultima analisi, potrebbe portare a richiedere ad un professore aggregato di fare una lezione sopra un argomento completamente estraneo alle sue conoscenze, con la conseguenza che questi verrebbe giudicato (come purtroppo accade per i concorsi universitari ordinari) sulla base di ragioni che non hanno nulla a che fare con la sua competenza, ma che hanno a che fare con gli « intralazzi » universitari.

Dato che questo provvedimento ha una importanza notevole, in quanto si orienta verso una riforma generale dell'Università, è necessario ponderare dettagliatamente quanto si vuole in esso disporre. È necessario quindi che si precisi che l'affinità, sia per quanto riguarda la scelta dei professori che faranno parte della commissione di concorso, sia per quanto riguarda l'assegnazione dei posti di aggregato alle varie Facoltà, è una affinità che vuol dire specializzazione all'interno di una disciplina generale e non una commissione di discipline che non hanno nulla a che fare tra di loro.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Berlinguer nei confronti dell'articolo 5, devo riconoscere che essa è fondata. Sembra infatti inutile aver stabilito un elenco degli ammissibili a concorso quando poi con la lettera *g* tale elenco viene praticamente ad esser annullato, in quanto si stabilisce che chiunque può partecipare al concorso. Ma non è questa la sola critica che in proposito si può muovere. Infatti alla fine della stessa lettera *g* sono aggiunte delle parole che fanno sorgere serie preoccupazioni. Si dice che la motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della commissione. Praticamente si stabilisce in partenza una possibilità di esclusione di giovani i quali, non rientrando nei casi previsti fino alla lettera *f* e non essendo giudicati « degni » alla stregua della lettera *g*, non potrebbero partecipare al concorso. Ora siamo di fronte ad una duplice esigenza: da una parte la necessità di apertura a tutti, dall'altra l'esigenza di garantire la carriera a coloro che abbiamo fatto il primo gradino, quello cioè di

assistente. Sono dell'avviso che sia necessario fare una distinzione: vi sono due categorie, quella dei ternati e quella dei liberi docenti, che non possono essere messe sullo stesso piano degli assistenti. I ternati e i liberi docenti hanno già sostenuto positivamente un concorso universitario: per essi dunque non dovrebbe essere richiesta la prova didattica o pratica che si richiede invece per gli assistenti e per gli altri concorrenti. In questa maniera mentre si va incontro alla possibilità di apertura per tutti, si riconoscono quelle giuste posizioni di privilegio a coloro che hanno già dato prova, attraverso un concorso o un esame di libera docenza, di una preparazione di un certo rilievo.

Per quanto riguarda la formazione della commissione esaminatrice, vorrei raccomandare di fare in modo di garantire in essa la presenza di un rappresentante della Facoltà che chiede il concorso. È giusto che chi chiede il concorso di aggregato abbia la possibilità di designare un proprio membro nella commissione.

Soprattutto se lasciamo in piedi la figura dell'incaricato, molte Facoltà — io ne conosco già alcune — si guarderebbero bene dal chiedere il concorso, perchè non chiedendolo si assicurano che rimanga l'incaricato che esse gradiscono, lo mantengono nella posizione in cui è oggi, ed evitano di trovarsi di fronte alla possibilità che una persona del tutto estranea, e che forse non è nemmeno apprezzata da quella determinata Facoltà, venga successivamente imposta alla Facoltà stessa.

Ci si potrebbe quindi affidare ad un altro criterio, ed il pericolo esistente nell'attuale formulazione potrebbe essere anche in parte superato, sopprimendo la figura del vincitore e prevedendo solo, per esempio, quella dell'idoneo, oppure creando non uno, ma tre o cinque vincitori in ordine alfabetico o di scelta. Questo criterio darebbe una maggiore possibilità di movimento alle Facoltà al momento della chiamata.

Per il resto, devo fare soltanto due rilievi di carattere marginale: il primo è relativo all'articolo 10, perchè mi pare ingiusto stabilire un criterio particolare per la messa in pensione degli aggregati, e non capisco come il Senato abbia potuto prendere una simile decisione. Se un professore universitario ordinario è in grado di insegnare fino a 70 anni, non si vede perchè un professore aggregato non possa fare altrettanto.

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1966

Infine, noi siamo completamente contrari all'articolo 13, che è stato approvato in un momento di evidente distrazione dell'Aula senatoriale quando, all'ultimo momento, qualche senatore ha ritenuto di doversi ricordare di certe situazioni create dal Governo alleato in Sicilia nel dopoguerra.

Nel complesso, la struttura del disegno di legge è buona, e, una volta apportati i necessari emendamenti esplicativi ed alcuni miglioramenti, è auspicabile che esso entri in vigore al più presto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO